

L.R. 13 aprile 1995, n. 16

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(BUR n. 45 del 21 aprile 1995) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 10 agosto 2011, n. 28 e 27 dicembre 2012, n. 69) (Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 22, commi 4 e 5; art. 30, comma 2; art. 22; art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9)

Art. 37

I commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati dall'allegato della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l'indicazione della causale e dell'anno di riferimento.

6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. A decorrere dall'1/1/1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.